

Sistema Leggi d'Italia

Leggi d'Italia

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(commento di giurisprudenza)

Articolo 42 Attribuzioni dei consigli (119) (120) (121) (122) (123)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salvo l'ipotesi di cui all'*articolo 48*, comma 3 , criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; ⁽¹¹⁷⁾
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; ⁽¹¹⁸⁾
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di

rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

(117) Lettera così modificata dall'*art. 35, comma 12, lett. b), L. 28 dicembre 2001, n. 448*, a decorrere dal 1º gennaio 2002.

(118) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 68, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311*, a decorrere dal 1º gennaio 2005.

(119) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la *L. 7 aprile 2014, n. 56*.

(120) Il presente articolo corrisponde all'*art. 32 e all'art. 34, comma 2-bis, secondo periodo, L. 8 giugno 1990, n. 142*, ora abrogata.

(121) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 1, comma 13, D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64*.

(122) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*art. 37, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(123) La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 220 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 42*, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 Costituzione.
